

Statuto Fondazione "Istituto Pasteur Italia - Fondazione Cenci Bolognetti" <small>(allegato al verbale del Consiglio di Amministrazione seduta del 23 luglio 2015)</small>
Art. 1 - Denominazione
1.1 L'eredità lasciata dalla N.D. Beatrice Fiorenza Cenci Bolognetti, principessa di Vicovaro, con testamento olografo e codicilli depositati il 19 dicembre 1955 presso il notaio dottor Agostino Balsi di Roma, repertorio n.33941, è stata eretta in Ente Morale con il D.P.R. 9 dicembre 1975 n. 923 e D.P.R. 30 giugno 1976 n. 581 e ha il nome di "Istituto Pasteur Italia - Fondazione Cenci Bolognetti". L'Istituto può utilizzare denominazioni abbreviate e acronimi, deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sentita la Direzione scientifica.
1.2 In aderenza alla volontà della Testatrice (<i>provvedere entro breve tempo a creare un Istituto medico tipo Istituto Pasteur... che dovrà essere con personalità giuridica autonoma e in ogni caso con amministrazione autonoma</i>) l'Istituto ha propria personalità giuridica e amministrazione autonoma con un Presidente e un proprio Consiglio di Amministrazione. Esso è ascrivibile tra gli Istituti di ricerca non a fine di lucro. Il Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale del medesimo.
1.3 L'Istituto ha sede in Roma e può stabilire sedi secondarie e Laboratori scientifici associati in Italia e all'estero qualora lo giudichi scientificamente ed economicamente valido; in merito delibera il Consiglio di Amministrazione, previo parere della Direzione scientifica.
Art. 2 - Scopo istituzionale
2.1 L'Istituto ha lo scopo istituzionale d'incrementare gli studi e le ricerche nel campo delle scienze Pasteuriane e in ambiti affini, tenuto conto dell'evoluzione della biomedicina in coerenza con i fini perseguiti dall'Istituto Pasteur di Parigi; la finalità istituzionale è perseguita in particolare anche attraverso la realizzazione di Laboratori Pasteur, secondo la volontà della Testatrice.
2.2 L'Istituto stipula accordi con l'Istituto Pasteur di Parigi, capofila degli Istituti Pasteur nel mondo; esso è componente della rete internazionale degli Istituti Pasteur e partecipa ai coordinamenti regionali.
2.3 Al fine di conseguire lo scopo istituzionale l'Istituto potrà costituire o partecipare a società, o enti o consorzi, anche internazionali, aventi lo stesso oggetto sociale o affine al proprio.
2.4 L'Istituto ha altresì lo scopo di conservare e valorizzare le dimore storiche di grande rilevanza culturale e artistica che sono parte del Patrimonio dell'Istituto.
2.5 L'Istituto persegue infine finalità di diffusione della cultura scientifica Pasteuriana, naturalistica e biomedica, nei riguardi del grande pubblico e di particolari segmenti della popolazione, tra cui quella scolastica.
2.6 L'Istituto trae risorse anche dalla partecipazione a bandi disposti da Agenzie o Istituzioni internazionali e nazionali, pubbliche o private, acquisito in merito il parere favorevole della Direzione scientifica.
Art. 3 - Patrimonio
3.1 Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni immobili, mobili e dai titoli pervenuti per volontà della Testatrice Principessa Beatrice Fiorenza Cenci Bolognetti, indicati e specificati nell'atto costitutivo dell'Istituto del quale il presente Statuto è parte integrante.
3.2 Tale patrimonio può essere aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni da parte di persone, Società, Enti e/o Associazioni che vogliano potenziare l'attività di ricerca dell'Istituto, nonché da altri beni e redditi comunque acquisiti per l'adempimento degli scopi di cui all'art. 2. Le entrate dell'Istituto sono utilizzate per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 2.
3.3 Il Consiglio di Amministrazione provvede a gestire il patrimonio dell'Istituto nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.
Art. 4 - Direzione scientifica
4.1 Per raggiungere i suoi scopi scientifici l'Istituto si avvale di una propria Direzione scientifica, che provvede a coordinare i programmi delle ricerche e degli studi nello spirito della volontà della Testatrice, in conformità con la politica generale della rete degli Istituti Pasteur, tra cui in particolare

con quella dell'Istituto Pasteur di Parigi, anche tramite specifici atti convenzionali.
4.2 L'Istituto promuove la realizzazione dei programmi di ricerca avvalendosi sia dell'attività di Dipartimenti della Sapienza-Università di Roma, sia di propri Laboratori, sia di Laboratori associati, mediante finanziamento di ricerche, di borse di studio, di dottorati di ricerca, di stage agevolati, di assegni di ricerca, di posizioni di ricercatore-professore.
4.3 La Direzione scientifica dell'Istituto è costituita da un collegio di eminenti studiosi – tra sette e undici – afferenti alle diverse aree delle scienze pasteuriane, individuate preventivamente dalla Direzione scientifica uscente; essi sono nominati per quattro anni dal Presidente dell'Istituto sulla base di un elenco inviato dai Direttori dei Dipartimenti della Sapienza-Università di Roma e dai Direttori dei Laboratori dell'Istituto e dei Laboratori associati che nel triennio solare antecedente la nomina hanno ottenuto finanziamenti di progetti di ricerca presentati dai loro ricercatori; ciascun Direttore può indicare al massimo tre studiosi anche non afferenti ai Dipartimenti o ai Laboratori in questione. Qualora nell'elenco trasmesso dai predetti Dipartimenti non fossero presenti esperti di tutte le aree preventivamente individuate dalla Direzione scientifica, il Presidente dell'Istituto può sopperire a tale mancanza.
4.4 I componenti della Direzione scientifica possono essere riconfermati con le procedure di cui all'art. 4.3.
4.5 I componenti della Direzione designano, anche nel proprio seno, un Direttore Scientifico dell'Istituto, il quale può essere riconfermato. La designazione motivata deve mettere in evidenza l'eccellenza scientifica e l'esperienza manageriale scientifica; la nomina è disposta dal Presidente, acquisito in merito il parere del Consiglio di Amministrazione.
4.6 La Direzione scientifica disciplina con specifico Regolamento le modalità di funzionamento della Direzione, nonché criteri e modalità di selezione di quanto previsto finanziabile dall'art. 4.2. Il Regolamento, proposto dalla Direzione scientifica, è approvato dal Consiglio di Amministrazione.
4.7 Il Direttore scientifico richiede ai ricercatori finanziati anche parzialmente dall'Istituto l'adesione alla Carta europea dei ricercatori e un'esplicita dichiarazione di adesione ai principi etici e di lealtà nella conduzione della ricerca scientifica e nella pubblicazione dei risultati.
4.8 Il Direttore scientifico vista le proposte di ricerca da condurre nei Laboratori dell'Istituto che richiedono sperimentazione animale o clinica, assicurando che sulle stesse sia stato ottenuto il parere favorevole da parte di un Comitato Etico [per la sperimentazione animale o per la sperimentazione clinica] in osservanza della normativa dell'Unione Europea sulla sperimentazione animale [Directive 2010/63/EU <i>on the protection of animals used for scientific purposes</i> con osservanza delle cosiddette 3R: <i>replacement, reduction, refinement</i>] e delle norme di buona pratica clinica.
4.9 Il Direttore scientifico presenta ogni anno al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività scientifica dell'Istituto e ne propone linee di sviluppo anche poliennali.
Art. 5 - Consiglio di Amministrazione
5.1 L'Istituto è amministrato da un Consiglio di Amministrazione così composto: il Presidente dell'Istituto; il Direttore scientifico dell'Istituto; un esperto in materie economico-giuridiche e due esperti di managerialità scientifica. I tre componenti esperti sono scelti dal Presidente tra dirigenti di <i>charities</i> attive in ambito biomedico e da un elenco di nomi segnalati dal Rettore della Sapienza-Università di Roma, dal Direttore Generale dell'Istituto Pasteur di Parigi, dal Coordinatore della Regione Europea degli Istituti Pasteur, dai Direttori dei Dipartimenti dell'Università di Roma-Sapienza identificati secondo quanto indicato all'art. 4.3, dai Direttori dei Laboratori Pasteur-Italia e dei Laboratori associati; ciascuno può segnalare due nominativi, uno per categoria di esperto. La proposta del Presidente è sottoposta all'approvazione da parte della Direzione scientifica; questa può non approvare un designato con specifica motivazione di non rispondenza al criterio di esperto secondo il presente comma.
5.2 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rinominati.
5.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o per dimissioni dell'intero Consiglio ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
5.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, lo stesso organo che ha designato il consigliere dimissionario provvede alla sostituzione; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. Se - nel corso

dell'esercizio - viene meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione decade e il Presidente dell'Istituto promuove la procedura per il suo rinnovo.
5.5 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente per tutte le questioni attinenti l'amministrazione, il patrimonio e la programmazione delle attività istituzionali, come specificato all'art. 6.1; la convocazione contiene sede, ordine del giorno e data posteriore alla convocazione di almeno sette giorni; per questioni urgenti il termine può essere abbreviato sino a 48 ore. La convocazione è disposta altresì dal Presidente entro 15 giorni dalla richiesta effettuata dalla Direzione scientifica o dai componenti del Consiglio di Amministrazione, con indicati gli argomenti da trattare, a condizione che la richiesta sia firmata anche via e-mail da almeno i 2/3 dei componenti di ciascun organo, escludendo dal computo il Presidente. Le delibere s'intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; a parità di voti quello del Presidente vale doppio. Il voto può essere espresso anche per via telematica.
5.6 Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono assolte da un funzionario dell'Istituto Pasteur, designato con decreto del Presidente; il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.
5.7 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ha titolo a partecipare il rappresentante dell'Istituto Pasteur di Parigi, a tal fine designato dal Direttore generale di quell'Istituto. Gli ordini del giorno delle riunioni saranno comunicati, almeno quindici giorni prima, al Direttore Generale dell'Istituto Pasteur medesimo o al suo rappresentante, se designato.
Art. 6 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione
6.1 Il Consiglio di Amministrazione: - delibera sul regolamento di amministrazione e contabilità, sul bilancio di previsione annuale e triennale, sul bilancio consuntivo e su quello sociale; - esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio dell'Istituto; - determina i criteri e le modalità di utilizzazione delle rendite; - adotta tutti i provvedimenti che interessano l'amministrazione, il patrimonio e le attività scientifiche dell'Istituto; - determina l'entità dei compensi e dei gettoni di presenza dei componenti degli organi; - assume ogni determinazione di straordinaria amministrazione; - delibera su tutti i provvedimenti i quali comportino un onere di bilancio e su quant'altro di sua competenza per legge o Statuto.
6.2 In tutte le deliberazioni che comportino una valutazione di natura scientifica, il Consiglio di Amministrazione, prima di deliberare, deve acquisire il parere della Direzione scientifica.
6.3 Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere della Direzione Scientifica per quanto di competenza, emana un Regolamento amministrativo avente lo scopo di disciplinare l'attività dell'Istituto.
6.4 Per l'attivazione di specifici Laboratori dell'Istituto il Consiglio di Amministrazione delibera avendo acquisito il parere positivo della Direzione scientifica; le attività scientifiche dei Laboratori Pasteur sono svolte da una o più unità di ricerca, monitorate e valutate da un Comitato scientifico internazionale, disciplinato dal successivo art. 10.
Art. 7- Presidente
7.1 Il Presidente dell'Istituto è eletto tramite votazione espressa con voto segreto dai componenti del Consiglio di Amministrazione e della Direzione scientifica, riuniti in seduta congiunta.
7.2 Il Presidente resta in carica quattro anni e può essere rinominato. Ove la scadenza coincida con quella del mandato di Direttore scientifico, il mandato del Presidente viene accorciato di un anno.
7.3 Il Presidente: a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; b) tramite l'Amministrazione pone in atto le delibere del Consiglio; c) in caso di urgenza adotta i provvedimenti indispensabili e li sottopone al Consiglio per la ratifica; d) delibera su quant'altro di sua competenza per legge o per Statuto.
7.4 In qualsiasi momento del suo mandato il Presidente può essere revocato per gravi violazioni di legge o di Statuto con il voto favorevole dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della Direzione scientifica riuniti in sessione plenaria senza la presenza del Presidente; la proposta di revoca deve essere motivata per iscritto e fatta propria nella sessione plenaria con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti, escluso dal computo il Presidente dell'Istituto.
7.5 La firma e la legale rappresentanza dell'Istituto, tanto negli atti interni, che nei confronti di terzi

che in giudizio, spetta al Presidente dell'Istituto e, in caso di assenza o impedimento del medesimo, firma e legale rappresentanza sono esercitate da un Consigliere da lui delegato; in caso di mancata designazione firma e rappresentanza vicarie spettano al Direttore scientifico.
7.6 Al Presidente spetta un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione, riunito senza la sua partecipazione; il Presidente peraltro può rinunciare al compenso.
Art. 8 - Esercizio sociale
8.1 L'esercizio dell'Istituto coincide con l'anno solare. L'Amministrazione dell'Istituto predispone entro il 30 novembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 31 maggio redige il bilancio consuntivo. Nei 30 giorni successivi a dette scadenze, detti bilanci sono sottoposti all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
8.2 L'Istituto non può in alcun modo distribuire utili e avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale ed è obbligato a impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, a meno che destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 9 - Collegio dei Revisori dei conti
9.1 Con provvedimento del Presidente è nominato un Collegio di tre revisori scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali con domicilio in Roma in servizio o già in servizio presso istituzioni pubbliche.
9.2 I componenti del Collegio dei Revisori dei conti possono essere confermati. Tre mesi prima della scadenza il Presidente dell'Istituto propone al Consiglio di Amministrazione le nomine. In caso di mancata adozione di specifica delibera nei termini di scadenza, il Presidente conferma i componenti del precedente triennio.
9.3 Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Ente e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio esercita altresì il controllo contabile.
9.4 I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono esercitare il loro mandato anche individualmente.
9.5 Ai membri del Collegio spetta un compenso annuale lordo determinato dal Consiglio di Amministrazione.
Art.10 - Comitato scientifico internazionale
10.1 Per la selezione dei Direttori dei Laboratori Pasteur, di cui all'art. 6.4, e per il monitoraggio delle loro attività è istituito un Comitato scientifico internazionale.
10.2 Il Comitato scientifico internazionale è composto da eminenti scienziati facenti parte di istituzioni scientifiche internazionali, rilevanti per qualità, individuate dal Presidente dell'Istituto; i componenti del Comitato - da tre a cinque - sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentita la Direzione scientifica.
10.3 La carica di componente del Comitato è incompatibile con cariche all'interno dell'Istituto e con quelle dei Dipartimenti della Sapienza-Università di Roma.
10.4 Il Comitato ha durata di tre anni dalla data di costituzione. I suoi componenti sono rinnovabili.
Art. 11 – Direzione dei Laboratori
11.1 Per la direzione dei Laboratori Pasteur il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, acquisito il parere della Direzione scientifica, dispone un bando internazionale con gli elementi caratterizzanti la selezione (tra cui: denominazione del Laboratorio, <i>curriculum</i> minimo con relativi indicatori scientometrici, esperienza manageriale scientifica, salario di base e premi di produzione scientifica).
11.2 La selezione è effettuata dal Comitato scientifico internazionale di cui all'art. 10. Hanno titolo a concorrere cittadini italiani e stranieri che non abbiano avuto negli ultimi 3 anni rapporti di lavoro anche a termine con le istituzioni indicate all'art. 10.3 per la candidabilità a componente del Comitato scientifico internazionale. Il Comitato seleziona non oltre tre nominativi per eccellenza scientifica; tra questi la Direzione scientifica, effettuati seminari di ricerca e interviste progettuali scientifiche, propone al Presidente un ordine di priorità di candidati ritenuti idonei, con motivata relazione circa la rispondenza agli obiettivi stabiliti nel bando internazionale.
11.3 Il Presidente dell'Istituto nomina il Direttore dei singoli Laboratori Pasteur, inserendo nel contratto gli elementi caratterizzanti, tratti dal bando, nonché condizioni e modalità di verifica

periodica delle attività.
Art.12 - Comitato Amici del Pasteur - Italia
12.1 Con la finalità di favorire la raccolta di fondi per la ricerca e comunque di promuovere la conoscenza delle attività in atto e in sviluppo dell'Istituto, è istituito il Comitato Amici del Pasteur-Italia; esso è composto da un numero massimo di venticinque componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentita la Direzione scientifica, scelti fra illustri personalità della società civile e del volontariato. Del Comitato fanno parte di diritto extra quota i Presidenti e i Direttori scientifici dell'Istituto, sia in carica che già in carica. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Coordinatore del Comitato e formare un direttivo all'interno del Comitato stesso.
12.2 I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Su convocazione del Coordinatore o del Presidente dell'Istituto, il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno in seduta congiunta con il Consiglio di Amministrazione e rappresenta in quella sede le attività di promozione e di sviluppo intraprese e quelle da intraprendere.
Art.13 - Disposizioni transitorie e finali
13.1 I mandati del Presidente e del Direttore scientifico decorrono dal 1° gennaio. I mandati in corso, se le nomine sono state effettuate in corso d'anno, sono ritenuti decorrenti dal successivo 1° gennaio ai fini del computo della durata del mandato.
13.2 Le procedure di designazione degli organi debbono essere attivate nel trimestre precedente la scadenza; in ogni caso i mandati <i>in prorogatio</i> non possono protrarsi oltre 45 giorni dalla scadenza; nell'eventuale periodo di proroga può essere disposta solo l'ordinaria amministrazione.
13.3 Le modifiche di Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, acquisiti in merito i pareri della Direzione scientifica e del Collegio dei Revisori dei conti.
13.4 Per quanto altro non è espressamente stabilito nel presente Statuto saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Titolo II del Libro I del Codice Civile.
Parere della Direzione scientifica, espresso il 14 luglio 2015 - Parere favorevole all'unanimità
Esame da parte del Collegio dei Revisori dei Conti il 23 luglio 2015 – Parere favorevole
Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione il 23 luglio 2015 - Deliberato nella parte dispositiva